



COMUNE DI MOLA DI BARI

Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

ex art 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater


del D. lgs. n. 163/2006 come integrato dalla L. n. 114/2014

vigenza transitoria

dal 19/08/2014 - L. n. 114/2014 - al 18 aprile 2016- D.lgs. n. 50/2016

INDICE

- ART. 1 - Oggetto e Finalità
- ART. 2 - Costituzione del Fondo
- ART. 3 - Rilevanza tecnica dei lavori o delle opere
- ART. 4 - Soggetti beneficiari - Costituzione del gruppo lavoro
- ART. 5 - Ripartizione della quota dell'80% del fondo
- ART. 6 - Termini per lo svolgimento delle prestazioni
- ART. 7 - Esclusione dall'incentivo
- ART. 8 - Limitazioni all'erogazione degli incentivi di progettazione
- ART. 9 - Liquidazione del Fondo
- ART. 10 - Assicurazione
- ART. 11 - Destinazione della quota del Fondo per la progettazione per acquisti
- ART. 12 - Compatibilità con altre forme di incentivazione o di retribuzione
- ART. 13 - Norme Transitorie ed Entrata in Vigore



Art 1 - Oggetto e Finalità

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006 ed ha vigenza transitoria per i progetti e le opere realizzate dal 19/08/2014, entrata in vigore della L. n. 114/2014 sino al 18 aprile 2016, data di entrata in vigore della D.lgs. n.50/2016. Esso si applica al personale interno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato che svolge funzioni tecnico-amministrative di Responsabile Unico del Procedimento e le funzioni tecniche inerenti le fasi di progettazione, esecuzione, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo di un'opera o lavoro pubblico.

Nel quadro economico generale dell'opera pubblica, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, dovrà essere indicato nel limite massimo del 2% dell'importo a base d'asta compresi gli oneri della sicurezza, lo stanziamento del fondo per la progettazione e rinnovazione.

Tale fondo dovrà essere così ripartito:

- a. per l'80% comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, destinato alla remunerazione del personale interno che abbia partecipato, con i loro collaboratori tecnici e amministrativi, alle varie fasi progettuali ed esecutive di cui al precedente comma, la ripartizione avverrà secondo le modalità ed i criteri già stabiliti nella parte II del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi alla rubrica "Disciplina degli incentivi e spese per la progettazione da ripartire tra il personale interno", approvato con deliberazione di G.C. n. 122 del 07/06/1999 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n.71 del 16/03/2004 e confluiti nel presente Regolamento;
- b. il restante 20% destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.

Il personale interno dedito alle progettazione e conduzione dei lavori pubblici, com'è noto, ha necessità di continui corsi di aggiornamento, della formazione obbligatoria per i tecnici iscritti agli albi professionali, di partecipazione a fiere dei prodotti innovativi, all'aggiornamento dei software tecnici e delle strumentazioni di calcolo, all'acquisto di norme tecniche di settore (Norme UNI, Norme CEI, ecc.) e di riviste tecniche, ecc. .

L'attribuzione dell'incentivo di progettazione è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e al risparmio della spesa per incarichi a professionisti esterni per le stesse fasi progettuali o di conduzione lavori o di collaudo.


Nella realizzazione di un'opera pubblica, al RUP e al personale interno competerà la percentuale stabilita dal presente regolamento in ragione delle attività effettivamente svolte all'interno; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno incaricato, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione comunale o per impedimento del personale interno, costituiscono economie.

Le aliquote dell'incentivo spettanti alle diverse figure si intendono determinate in funzione della complessità dell'incarico, della responsabilità assunta per la firma dei diversi elaborati, dei calcoli progettuali, del tempo necessario alla conclusione dell'incarico e alla consistenza dei documenti prodotti.

Art 2 - Costituzione del Fondo

Alla costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione, concorre una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 163/06 e smi.

Per importo a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato dell'opera al netto di somme a disposizione, (IVA, imprevisti, spese



tecniche, ecc.), ma comprensivi dei lavori e delle opere non soggette a ribasso d'asta quali ad esempio, la manodopera minima contrattuale e quelle richieste per la sicurezza del lavoro.

Art 3 - Rilevanza tecnica dei lavori o delle opere

I progetti di lavori di manutenzione ordinaria non sono soggetti ad incentivazione.

I progetti di opere o lavori pubblici, da ammettere all'incentivazione, devono avere i caratteri definiti previsti dall'art. 93 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. ed in particolare devono essere corredati degli elaborati progettuali (descrittivi e grafici) inerenti alle specifiche categorie di opere previste nel progetto stesso ai sensi della normativa. I compensi vengono riconosciuti per i lavori e opere previsti nel Programma Triennale delle Opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente (P.E.G.) a condizione che si pervenga all'approvazione del progetto preliminare, definitivo e/o esecutivo.

In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132 comma 1 D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., qualora si sia resa necessaria la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori e il personale amministrativo di supporto, hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo ricalcolato sul nuovo valore del costo dell'opera derivante dalla perizia di variante e suppletiva.

Art 4 - Soggetti beneficiari - Costituzione del gruppo lavoro

Ai fini della ripartizione del fondo di cui al precedente art. 1 il personale interessato è quello individuato all'art. 93 comma 7 ter del D.L.vo n. 163/06 e s.m.i. in organico all'Amministrazione, in relazione al progetto ed alla funzione da svolgere.

Il Dirigente di Settore, con specifico provvedimento (anche disposizione dirigenziale), individua preventivamente e per ogni lavoro che richiede attività progettuale e/o sia inserito nell'elenco annuale e triennale dei lavori pubblici o nel P.E.G., il Responsabile Unico del Procedimento.

Per i compiti sopra elencati, ricordato che l'attività amministrativa deve uniformarsi a criteri di efficacia e di efficienza, secondo procedure improntate e tempestività, trasparenza e correttezza, la figura del Responsabile del Procedimento coincide con quella del Responsabile dell'Ufficio o del Servizio relativo al progetto in questione, salvo che quest'ultimo decida di delegare tali compiti ad altro dipendente dell'U.T.C., sulla base delle competenze professionali necessarie e sulla base di quelle possedute.


Il Dirigente di Settore, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, costituisce con apposito atto il gruppo di lavoro al fine dell'espletamento delle seguenti attività:

- validazione e verifica del progetto;
- progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva);
- coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori);
- relazioni specialistiche;
- calcoli strutturali e impiantistici;
- direzione lavori coadiuvata da eventuali direttori operativi e ispettori di cantiere;
- collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo/certificato di regolare esecuzione.

Per ogni attività potranno essere individuati eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e ai tecnici progettisti.

Nella formazione dei predetti gruppo di lavoro sarà indicato il personale tecnico ed amministrativo da impiegare e le attività che ciascuno deve svolgere con i relativi tempi di esecuzione.

Nel caso di impedimento di uno o più componenti del gruppo di lavoro come sopra individuato, il Responsabile Unico del Procedimento deve dare comunicazione al Dirigente di Settore che procederà con atto separato alle eventuali sostituzioni.



I gruppi di progettazione sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza, professionalità e abilitazione all'esercizio della professione, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione e realizzazione del progetto.

L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei naturali compiti di istituto. Parimenti se per tali attività si ricorre al lavoro straordinario, il compenso di tale lavoro si ritiene compreso e compensato nella quota dell'incentivo di progettazione dovuto.

Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a eccessivi carichi di lavoro o alla ridotta tempistica richiesta, opportunamente certificati dal Responsabile Unico del Procedimento, con disposizione del Dirigente di Settore possono essere inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri uffici o Settori, nonché tecnici- professionisti esterni.

Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti in materia di progettazione di lavori pubblici, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, ivi comprese le abilitazioni di legge e l'eventuale iscrizione al proprio albo di appartenenza, deve tendere ad assicurare un'equilibrata rotazione nella distribuzione degli incarichi.

Per i progetti di minor rilievo, il gruppo può essere costituito anche da un numero esiguo di dipendenti e più attività possono essere svolte da un stesso dipendente nel rispetto tuttavia del principio di rotazione degli incarichi.

Nei casi in cui ricorre l'obbligo, il collaudatore (in corso d'opera) o la commissione di collaudo vanno nominati contestualmente alla costituzione del gruppo di progettazione, con preferenza di personale interno all'Amministrazione non in conflitto di interessi con le altre fasi di progettazione e direzione lavori. Anche in tal caso il personale interno nominato ha diritto ad essere compensato con l'incentivo di cui al presente regolamento.

Nel caso di conferimento di incarico a personale con contratto a tempo determinato, il Dirigente di Settore deve verificare il rispetto dell'art. 90 comma 4 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. circa l'inesistenza di incompatibilità con l'eventuale svolgimento di attività extra impiego autorizzate dall'Amministrazione.


Art 5 - Ripartizione della quota corrispondente all'80% del fondo

La somma, oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione inclusi, determinata con le modalità di cui all'art 1 comma 2) lett. a. del presente regolamento, è ripartita come segue:

- | | |
|---|-----|
| a) Responsabile Unico del Procedimento | 15% |
| b) Collaboratori del responsabile del procedimento | 5% |
| c) Progettisti e Coordinatore per la progettazione | 60% |
| d) Collaboratori del progettista | 5% |
| e) Direttore dei Lavori e/o Coordinatore per l'esecuzione e/o Collaudatore | 15% |

Le aliquote spettanti per i Collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento si sommano, in aggiunta, a quelle previste per il Responsabile Unico del Procedimento quando questi non si avvale di alcun collaboratore.

Le aliquote previste per i Collaboratori del progettista si sommano, in aggiunta a quelle previste per i Progettisti quando questi non si avvalgano di alcun collaboratore.



In caso di compresenza della figura del D.L. e collaudatore interno, l'aliquota di cui al precedente punto e) si ripartisce in parti uguali.

Nel caso che la Direzione Lavori, il Coordinatore per l'esecuzione e il Collaudatore vengano designati all'esterno, l'aliquota relativa alla lettera e) va ad aggiungersi a quella destinata al Responsabile Unico del Procedimento e a quella destinata ai suoi collaboratori per cui la quota di cui alla lettera a) relativa al responsabile Unico del Procedimento diventa pari al 25% mentre quella di cui alla lettera b) relativa ai collaboratori del Responsabile Unico del procedimento diventa pari al 10%. Nel caso che sia il Progetto esecutivo che la Direzione Lavori, il Coordinatore per l'esecuzione e il Collaudatore vengano designati all'esterno, le aliquote relative alla lettera a) relativa al Responsabile Unico del Procedimento diventa pari al 33% mentre quella di cui alla lettera b) relativa ai collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento diventa pari al 12%.

I compensi di cui ai punti c) e d), saranno così ulteriormente ripartiti:

1) progetto preliminare	20%
2) " definitivo	35%
3) " esecutivo	45%

Le aliquote spettanti per i Collaboratori del Responsabile del procedimento si sommano, in aggiunta, a quelle previste per il Responsabile Unico del Procedimento quando questi non si avvale di alcun collaboratore.

Le aliquote previste per i Collaboratori del progettista si sommano, in aggiunta a quelle previste per i Progettisti quando questi non si avvalgano di alcun collaboratore.

Qualora una o più attività delle prestazioni previste nell'alt. 93 comma 7-ter del D.lgs. n.163/06 e s.m.i. sia affidata all'esterno, la quota dell'incentivo relativa alla prestazione non effettuata dai dipendenti comunali costituisce economia a favore dell'Amministrazione.

Art. 6 - Termini per lo svolgimento delle prestazioni

Nell'elenco annuale delle opere pubbliche e/o nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro sono fissati i tempi di espletamento delle diverse attività, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto e fasi attuative degli interventi. I termini per la direzione lavori coincidono con il tempo contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'art. 141 del codice dei contratti e delle relative norme regolamentari.


I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti dell'atto di costituzione del gruppo di lavoro.

I termini per le attività di competenza del Responsabile Unico del Procedimento sono dallo stesso dettagliate nello studio di fattibilità.

Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati nell'esecuzione delle diverse prestazioni.

Art. 7 - Esclusione dall'incentivo

In caso di errori od omissioni progettuali o comunque di imperizie che dovessero dar seguito a varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art. 132, comma 1, lettera e) del



Codice dei Contratti, al Responsabile Unico del Procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo.

E' escluso dall'incentivo il personale interno che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, ferme restando ulteriori forme di responsabilità.

L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui ai precedenti commi è di competenza del Dirigente di Settore e/o del Responsabile Unico del Procedimento.

Art 8 - Limitazioni all'erogazione degli incentivi di progettazione

Ai sensi dell'art 93, comma 7 ter del D.lgs n. 163/06 e s.m.i., l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non potrà superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale soglia spetta all'ufficio gestione del personale e all'ufficio contabilità del personale, prima del pagamento dell'incentivo con l'invio di copia del provvedimento di liquidazione. Eventuali esuberanti a tale limite costituiscono economia e se liquidati erroneamente dovranno essere recuperati.

A fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti nel quadro economico di progetto esecutivo, imputabili al personale incaricato, le risorse finanziarie destinate al fondo per la progettazione e l'innovazione sono ridotte in misura proporzionale agli incrementi dei tempi o dei costi previsti nel quadro economico di progetto, così come riportato nel comma seguente.

Quando i termini fissati per la conclusione delle attività non sono stati rispettati, il Dirigente acquisisce le motivazioni dei ritardi fornite dal Responsabile Unico del Procedimento e dalle altre figure coinvolte. Il Dirigente, qualora accertasse la mancanza di idonee motivazioni dei ritardi (motivazioni insufficienti, contraddittorie o non congrue), procederà alla riduzione dell'incentivo spettante in misura giornaliera dell'1 (uno) per mille dell'incentivo a decorrere dal 30 giorno di ritardo. Qualora le attività siano in tutto o in parte effettuate dal Dirigente di Settore e/o qualora i tempi programmati siano stati stabiliti esclusivamente dallo stesso, la competenza alla valutazione delle giustificazioni fornite dal Dirigente di Settore è del Direttore Generale o del Segretario Generale. Si terrà conto delle giustificazioni negative del Dirigente nell'ambito della valutazione di risultato.

Ai fini dell'applicazione del comma 2) non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art 132, comma 1, lettere a), b), c), e) del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i..

Nel caso di non rispetto dei costi del progetto esecutivo imputabili ad un errore di progettazione per cui si renda necessario modificare e/o integrare in modo rilevante l'attività di progettazione, anche ricorrendo a professionisti esterni, in misura superiore al 30% le quote dell'incentivo non potranno essere ripartite, mentre per gli incrementi dei costi compresi nell'intervallo dal 20% al 30%, alle quote di incentivo delle figure interessate sarà applicata una penale dell'1% in misura proporzionale. La formula da applicare è la seguente:


Penale = (Pp - 20%)/0,1, dove Pp è il nuovo costo superiore al 20% e non superiore al 30%

In relazione all'onnicomprendività del relativo trattamento economico la ripartizione del fondo per la progettazione non si applica al personale con qualifica dirigenziale che non abbia ricoperto ruoli nel progetto (RUP, progettista, direttore dei lavori, collaudatore etc.).

Art 9 - Liquidazione del Fondo

Il Dirigente di Settore competente a disporre la corresponsione dell'incentivo, è tenuto ad accertare le specifiche attività svolte dai dipendenti interessati; in caso di accertamento negativo le corrispondenti risorse costituiscono economie.

Sentito il Responsabile del Procedimento, l'incentivo può essere corrisposto solo previa verifica da parte del Dirigente di Settore, del buon esito della specifica attività effettivamente svolta dal dipendente e dalla sua stretta attinenza all'incarico per quale la norma prevede



l'incentivo (art. 7 comma 5 del D.lgs n.165/2001), oltre al rispetto dei tempi di esecuzione e dei costi prefissati.

La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente di Settore, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento e trasmessa agli uffici di Gestione del Personale e di Contabilità del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata.

Per i progettisti ed i loro collaboratori, relativamente ai progetti redatti dall'U.T.C., la liquidazione sarà effettuata dopo l'approvazione dello specifico atto progettuale, in unica rata. Nel caso di OO.PP. e LL.PP., per il Responsabile Unico del Procedimento e loro collaboratori, la liquidazione dei compensi, di cui all'art. 70, avverrà dopo l'approvazione degli atti progettuali redatti sia all'interno che all'esterno dell'U.T.C., così come segue:

- 20% all'atto dell'approvazione del progetto definitivo
- 20% “ “ “ “ esecutivo
- 30% alla redazione del verbale di consegna dei lavori
- 30% ad avvenuta ultimazione dei lavori.

La liquidazione potrà, comunque, avvenire anche in un'unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori.

Nel caso di atti di pianificazione generale, particolareggiata od esecutiva, per il Responsabile del Procedimento e loro collaboratori, la liquidazione dei compensi sarà effettuata dopo l'approvazione degli atti suddetti in un'unica rata.

La liquidazione dell'incentivo è effettuata con atto del Dirigente di Settore. Il provvedimento di liquidazione dell'incentivo, divenuto esecutivo, dovrà essere trasmesso, da parte del settore Urbanistica e LL.PP., al Servizio personale che provvederà alla liquidazione delle somme incentivanti ai dipendenti aventi diritto entro la prima mensilità utile.

La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro o la mancata aggiudicazione, non dovuta a inadempienze da parte dei soggetti indicati al precedente comma, non pregiudica l'erogazione dell'incentivo che viene disposta con riferimento alle prestazioni effettivamente rese.

Gli incentivi di cui al presente regolamento sono posti a carico del capitolo di spesa individuato per far fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi.


Art 10 – Assicurazione

Ai sensi degli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis del D.lgs n. 163/06 e s.m.i. e dell'art.270 del D.P.R. n.207/10 e s.m.i., l'Amministrazione comunale in qualità di stazione appaltante assume l'onere, a carico del bilancio dell'Ente, del pagamento del premio per la garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali da stipularsi a favore del/i dipendente/i incaricato/i della progettazione, previa previsione nel quadro economico di ogni intervento dell'opera da aggiudicare.

L'assicurazione oggetto di contributo è aggiuntiva a quella che copre i rischi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.

Ai sensi dell'art.49 comma 7, art. 57 e art 280 del D.P.R. n.207/10 e smi, anche il soggetto interno che provvede alla verifica del progetto deve essere munito di apposita polizza assicurativa a carico dell'Amministrazione.

8

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'W'. In the center, there is a star-like symbol. To the right of the star, there is a signature that looks like 'd'. Further right, there are two more signatures, one of which is quite large and stylized, possibly 'AR'. The page number '8' is printed in the center above the signatures.

Art 11 - Destinazione della quota del Fondo per la progettazione per acquisti

Nel bilancio del Comune è istituito uno specifico fondo a cui confluirà la quota del 20% di cui all'art. 1 comma 2, lett. b.

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate a tutti i Settori dell'Ente, con le seguenti destinazioni:

- a) 40% per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie compresi gli strumenti informativi (hardware e software);
- b) 30% per le implementazioni delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) 30% per progetti volti all'ammodernamento/efficientamento dell'Ente e dei servizi erogati ai cittadini e alla copertura di spese per la formazione obbligatoria dei tecnici iscritti agli albi professionali.

L'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a) e b) del comma precedente è imputato alla gestione dei Dirigenti e/o Responsabili preposti ai servizi competenti in materia di acquisti e dotazioni informatiche.

Art 12 - Compatibilità con altre forme di incentivazione o di retribuzione

I compensi di cui al presente Regolamento sono cumulabili con tutte le altre forme di incentivazione che, a qualsiasi titolo, saranno erogate al personale dell'U.T.C.

Art 13 - Norme Transitorie ed Entrata in Vigore

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 90/2014 convertito con la Legge n. 114/2014 del 19/08/2014, con riferimento alla data di approvazione del progetto esecutivo.

Dalla data del 19/08/2014 cessa di avere validità in forma integrale, la parte II del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi alla rubrica "Disciplina degli incentivi e spese per la progettazione da ripartire tra il personale interno", artt. dal 60 al 72, approvato con deliberazione di G.C. n. 122 del 07/06/1999 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n.71 del 16/03/2004.

In considerazione del contenuto normativo, nelle sue varie innovazioni, relativo agli incentivi alla progettazione, visto in correlazione con il principio generale del divieto di retroattività della legge sancito dall'ordinamento giuridico e dalla giurisprudenza costituzionale, i compensi da erogare per attività svolte fino al 18 Agosto 2014 e non ancora erogati e per attività iniziate in data anteriore al 18/08/2014 e ancora in corso o concluse prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, vanno assoggettati alla previgente disciplina, anche al fine di incidere su un diritto soggettivo vantato dai dipendenti interessati, nei limiti degli impegni assunti; ciò anche in considerazione al fatto che le relative risorse fanno carico a fondi costituiti secondo la legislazione vigente in data anteriore e che pertanto non sono compresi nel disposto legislativo di cui alla legge del 19 agosto 2014 n. 114.





Dalla data del 19/08/2014 l'incentivazione prevista dal previgente Regolamento per il personale con qualifica di Dirigente è del tutto abrogata; conseguentemente le parti di incentivo spettanti al personale con qualifica dirigenziale svolte dopo tale data sono da considerarsi economie di spesa.

Per tutte le attività svolte dal 19/08/2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune di Mola di Bari accantona le somme destinate ad alimentare il fondo per la progettazione e rinnovazione, pur non potendo effettuare erogazioni.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune di Mola di Bari potrà effettuare le erogazioni relativamente alle attività compiute dopo la data del 19/08/2014.

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione da parte della Giunta comunale.

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

A handwritten signature consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.A handwritten signature with a large loop at the top and a vertical stroke extending downwards.A handwritten signature with a large loop at the top and a vertical stroke extending downwards.A handwritten signature with a large loop at the top and a vertical stroke extending downwards.



COMUNE DI MOLA DI BARI

Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

INDICE

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Destinazione del fondo

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro

Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Art. 5 - Modulazione del fondo

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

Art. 7 - Suddivisione in lotti

Art. 8 - Centrali di committenza

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante

Art. 11 - Disciplina delle varianti

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 14 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

Art. 15 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 16 - Graduazione del fondo incentivante

Art. 17 - Modalità di definizione del fondo incentivante

Art. 18 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 19 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

Art. 20 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

Art. 21 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

Art. 22 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione-ambito lavori

Art. 23 - Principi in materia di valutazione

Art. 24 - Coincidenza di funzioni

Art. 25 - Funzioni articolate e singole

Art. 26 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

Art. 27 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 28 - Conclusione di singole operazioni

Art. 29 - Liquidazione - limiti

Art. 30 - Informazione e confronto

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali



Art. 31 - Decorrenza



Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n.10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n.50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data _____, con le seguenti OO.SS.:



CAPO I Principi generali

Art. 1

Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati dell'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3

Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.



5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5

Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo inferiore a euro 5.000,00;
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

Art. 7

Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).



Art. 8

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 3% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento, da suddividere tra i componenti la Centrale Unica di Committenza su disposizione del Presidente della Centrale Unica di Committenza.

2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.



CAPO II
Fondo per lavori

Art. 9

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 10

Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso alla distinzione operata dal Codice tra "lavori a rete" e "lavori puntuali", e per altro, all'importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:


Opere puntuali	
da euro 5.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 4.000.000,00	percentuale del 2%
da euro 4.000.000,00 (importo di cui al punto precedente) a soglia comunitaria	percentuale del 1,9%
importo superiore alla soglia comunitaria	percentuale del 1,8%
Opere a rete	
da euro 5.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 5.000.000,00	percentuale del 2%
da euro 5.000.000,00 (importo di cui al punto precedente) a soglia comunitaria	percentuale del 1,9%
importo superiore alla soglia comunitaria	percentuale del 1,8%

3. Alimentano il fondo, inoltre, i seguenti interventi:
 - a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi pari o inferiori ad euro 1.000.000,00: percentuale del 2%;
 - b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi superiori a euro 1.000.000,00: percentuale del 1,95%.

Art. 11

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.



Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro


1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

ATTIVITÀ (art. 113, comma 2)	Percentuale
Programmazione della spesa per investimenti (Responsabile Area di competenza)	3%
Responsabile unico di procedimento	36%
Attività Verifica preventiva dei progetti	5%
Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando	2%
Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici (C.U.C.)	3%
Direzione dei lavori	25%
Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione	4%
Collaudo tecnico-amministrativo e/o Collaudo Statico	10%
Collaboratori	12%
Totale	100%

2. Qualora le attività di Direzione dei Lavori, di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, ed altre prestazioni ad esse connesse, siano affidate a tecnici esterni all'amministrazione comunale, considerate le maggiori difficoltà operative ed amministrative relative al coordinamento dei professionisti esterni, la quota di fondo di cui all'art.1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

ATTIVITÀ (art. 113, comma 2)	Percentuale
Programmazione della spesa per investimenti (Responsabile Area di competenza)	3%
Responsabile unico di procedimento	50%
Attività Verifica preventiva dei progetti	5%
Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando	2%
Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici (C.U.C.)	3%
Direzione dei lavori	0%
Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione	0%
Collaudo tecnico-amministrativo e/o Collaudo Statico	16%
Collaboratori	16%
Totale	95%

L'economia del 5% (100% - 95%) rappresenta economia di spesa dovuta alla mancata prestazione dell'attività di Direzione dei Lavori, di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, ed altre prestazioni ad esse connesse, da parte del personale interno.



7

CAPO III
Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.
2. Per le forniture di importo fino a € 40.000,00 è richiesto il documento di progettazione di servizi e /o forniture.
3. In attesa dell'entrata in vigore (dal 2018) dell'obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti e forniture, ai fini della determinazione dell'incentivo si fa riferimento ai documenti di progettazione e di programmazione.

Art. 14

Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 15

Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. Opzioni possibili:
 - incentivare gli appalti di servizi e forniture di importo superiore a euro 20.000;
 - incentivare gli appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;
 - incentivare gli appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del Codice;
 - incentivare, a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del Codice;
 - in ogni caso, a termini dell'art. 113, c. 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

Art. 16

Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:
 - a) da 20.000 alla soglia comunitaria: 2%;
 - b) dalla soglia comunitaria a euro 1.000.000: 1,8%;
 - c) dall'importo di cui alla lettera b) in poi: 1,5%.

Art. 17

Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso

comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 18

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro


1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

ATTIVITÀ (art. 113, comma 2)	Percentuale
Programmazione della spesa per investimenti (Responsabile Area di competenza)	8%
Responsabile unico di procedimento	36%
Capitolato speciale d'oneri ed allegati	8%
Attività di Verifica di conformità	12%
Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando	2%
Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici (C.U.C.)	3%
Direttore dell'esecuzione	25%
Collaboratori	6%
Totale	100%

2. Qualora le attività di Direzione dell'esecuzione ed altre prestazioni ad esse connesse, siano affidate a tecnici esterni all'amministrazione comunale, considerate le maggiori difficoltà operative ed amministrative relative al coordinamento dei professionisti esterni, la quota di fondo di cui all'art. 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascun servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

ATTIVITÀ (art. 113, comma 2)	Percentuale
Programmazione della spesa per investimenti (Responsabile Area di competenza)	12%
Responsabile unico di procedimento	50%
Capitolato speciale d'oneri ed allegati	10%
Attività di Verifica di conformità	12%
Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando	2%
Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici (C.U.C.)	3%
Direttore dell'esecuzione	0%
Collaboratori	6%
Totale	95%

L'economia del 5% (100% - 95%) rappresenta economia di spesa dovuta alla mancata prestazione dell'attività di Direzione dell'esecuzione ed altre prestazioni ad esse connesse, da parte del personale interno.



9

CAPO IV Norme comuni

Art. 19

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100% dell'aliquota prevista per la funzione.

Art. 20

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore, così come riportato nelle tabelle di cui all'agli artt. 12 e 18 commi 2 del presente Regolamento.

Art. 21


Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 22

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata:



Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 23

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 24

Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
 - a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);
 - b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c.2);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);
 - d) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n.1096/2016);
 - e) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);
 - f) svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art. 101, c. 3, lett. d).

Art. 25

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta al responsabile dell'attività.

Art. 26

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 27

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento.

2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.

3. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

- alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'ente) per le fasi già svolte *ovvero*

- nell'anno/i successivo/i a quello di riferimento.

4. Il dirigente/responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.

5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità

6. Ai fini della liquidazione, il Dirigente/Responsabile, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:

- tipo di attività da svolgere;

- percentuale realizzata;

- tempi previsti e tempi effettivi;

- tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

Art. 28

Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;

b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;

c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;

d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;

e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;

f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;

g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 29

Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 30

Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 31

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.

